



## AUTOVETTURE E AUTOCARRI FISCALI

E' noto che la legge, da tempo, pone dei limiti alla **deducibilità del costo** ed alla **detrazione dell'Iva** relativa all'acquisto ed alla gestione di **autovetture ed autocaravan**.

(Una **tabella** con il riepilogo di tutte le limitazioni è disponibile nel nostro sito [www.menagualecommercialisti.it](http://www.menagualecommercialisti.it) nell'archivio accessibile dalla pagina "link e risorse utili").

Allo scopo di evitare dette limitazioni, molte imprese e professionisti hanno adottato le più **svariate soluzioni**, immatricolando "autocarri", ovvero "auto ad uso ufficio", nonostante si trattasse di normali autovetture.

Vediamo cosa prevede la legge.

L'art.35, comma 11, del D.L. n.223/2006 dispone che sono soggetti al **regime fiscale delle autovetture** "...i veicoli, che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone".

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previsto dal predetto decreto, il 6 dicembre 2006 sono stati stabiliti i **requisiti** in base ai quali un autocarro è da considerarsi "finto autocarro" e che pertanto dovrà rispettare tutte le limitazioni di deducibilità previste per le autovetture.

Dal punto di vista pratico, per verificare se il proprio veicolo a fini fiscali è un autovettura o un autocarro, occorre individuare alcuni dati sulla **carta di circolazione**.

Innanzitutto è necessario verificare **tipologia di immatricolazione, codice carrozzeria e numero dei posti**.

L'autocarro è **assimilabile all'autovettura** - secondo quanto stabilito dal provvedimento:

1) se dall'esame della carta di circolazione del veicolo risultano i seguenti **tre elementi**:

- immatricolazione o reimmatricolazione come N1,
- codice carrozzeria F0 (effe zero);
- quattro o più posti.

2) e se il rapporto **potenza/portata** è maggiore o uguale a 180

L'assenza di uno solo dei tre elementi sub 1) (in quanto ad esempio il veicolo consente il trasporto di tre persone oppure presenta un codice carrozzeria diverso da F0) **non fa scattare** l'applicazione della disposizione che assimila il veicolo ad un'autovettura.

Mentre, in presenza di tutti e tre gli elementi di cui al punto precedente, occorrerà verificare un quarto elemento, rapportando **potenza e portata**: si avrà l'assimilazione dell'autocarro all'autovettura qualora il risultato della formula fosse **pari o superiore a 180**.